



COLLEGIO PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI

ROMAGNA

*Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione
(PTPC) 2024 - 2026*

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024-2026 (PTPC)

INTRODUZIONE

Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC) del Collegio è stato redatto conformemente alle disposizioni contenute nella legge n. 190/2012, Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e successiva Delibera Anac n. 777 el 24 novembre 2021 relativa alla semplificazione per l'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza agli ordini e collegi professionali.

Il Consiglio del Collegio in data 24 Gennaio 2024 ha deliberato l'approvazione dei regolamenti interni utili all'avvio delle iniziative per la prevenzione della corruzione e la promozione dell'integrità e della trasparenza.

I destinatari del PTPC sono: i collaboratori, i componenti del Consiglio e del Collegio dei Revisori dei Conti, i consulenti e tutti coloro che in qualsiasi forma o a qualsiasi titolo abbiano rapporti contrattuali o d'incarico con il Collegio.

Ciò premesso i documenti sono stati elaborati per dare concretezza alle norme sulla trasparenza e l'anticorruzione seguendo l'iter di seguito riportato.

Il Consiglio, come previsto dalla legge 190/2012, ha provveduto alla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) e del Responsabile della trasparenza (RT) in un'unica figura coincidente con quella del Segretario giustificando tale scelta per le ridotte dimensioni del Collegio nell'ambito del quale non sono previste figure professionali di ruolo superiore.

ENTRATA IN VIGORE

Il PTPC, che entra in vigore all'adozione da parte del Collegio, sarà successivamente sottoposto alla consultazione online sul sito istituzionale del Collegio www.collegioperitiagrariomagna.it.

Il PTPC ha una validità triennale e, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 190/2012, sarà aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno tenendo anche conto dei nuovi fattori di rischio che possono emergere e della necessità di predisporre nuove misure atte a prevenire il rischio di corruzione.

Il PTPC, ferma restando la sua durata triennale, viene confermato annualmente con atto del Consiglio Direttivo del Collegio. Tale facoltà è ammessa in assenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti, ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse nel corso dell'anno; pertanto, in data 29 Gennaio 2024 il Consiglio Direttivo dell'ordine, considerata l'assenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative, disfunzioni amministrative intercorse nel corso del 2023, conferma in Piano in vigore anche per l'anno 2024.

OBIETTIVI E OBBLIGHI

L'attuazione del PTPC risponde all'obiettivo del Collegio di rafforzare, nella gestione delle attività svolte, i principi di legalità, di correttezza e di trasparenza e favorire i comportamenti individuali verso i principi di corretta amministrazione che limitano i fenomeni di corruzione che possono produrre conseguenze, anche sul piano penale, a carico del soggetto che commette la violazione.

Tutti gli attori coinvolti dal piano devono impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuare le misure di contenimento del rischio previste ed osservare le procedure prescritte segnalando al responsabile dell'anticorruzione ogni violazione o criticità del Piano.

4. SOGGETTI E RUOLI

I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno del Collegio sono :

- a) Il Consiglio
- b) Il Collegio dei revisori dei conti, quale organismo di controllo interno
- c) Il Responsabile della prevenzione
- d) Referente per la prevenzione della corruzione: coincide con il Presidente del Consiglio che, responsabile organizzazione ed attività del Collegio , svolge attività informativa nei confronti del responsabile.
- e) I collaboratori, i consulenti e tutti i soggetti che intrattengono un rapporto contrattuale a qualsiasi altro

AZIONI E MISURE GENERALI

a. Analisi del contesto

Il Collegio è stato costituito, così come indicato da R.D. 25 novembre 1929, n. 2365 recante “ Regolamento per l'esercizio professionale dei periti agrari “ alla quale hanno fatto seguito Legge 28.3.1968, n. 434, pubblicata nella G.U. del 20.4.1968, n. 101 **recante “Ordinamento della professione di perito agrario” così come modificata con Legge 21.2.1991 n. 54, pubblicata nella G.U. 27.2.1991 n.49 recante “Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 434, concernente l'ordinamento della professione di perito agrario.”**

Completano le norme ordinamentali il D.P.R. 16 maggio 1972, n. 731 recante “Regolamento di esecuzione della L. 28.3.1968, n. 434, relativo all'ordinamento della professione di perito agrario”

E' un Collegio professionale annoverato tra gli enti pubblici non economici e, come tale, rientra nell'ambito di applicazione delle norme a questi dedicate.

L'ordinamento giuridico italiano prevede che per esercitare la professione di Perito Agrario è obbligatoria l'iscrizione all'albo professionale. La finalità di tenuta dell'albo è il perseguimento dell'interesse pubblico ovvero la tutela degli interessi collettivi.

In ogni provincia o tra più province è costituito il Collegio provinciale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati che in assemblea elegge, fra gli iscritti all'albo, il Consiglio direttivo, composto in numero variabile a secondo del numero d'iscritti all'albo da un numero minimo di 5 a massimo 15 ed Collegio dei revisori dei conti, composto da tre componenti effettivi e da uno supplente, che durano in carica quattro anni. Ogni Consiglio elegge nel suo interno un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere. Il presidente ha la rappresentanza del Collegio. Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge nel proprio interno il Presidente.

Il Consiglio, come da art. 12 della l.54/9,1 oltre quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:

- a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;
- b) vigila per la tutela del titolo di Perito Agrario e svolge le attività dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;
- c) cura la tenuta dell'Albo e dell'elenco speciale e provvede alle iscrizioni, alle cancellazioni ed alle revisioni biennali;
- d) dichiara decaduto dalla carica il consigliere che venga a trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 13; e) adotta i provvedimenti disciplinari;

- f) provvede, su richiesta, alla liquidazione degli onorari in via amministrativa;
- g) provvede all'amministrazione dei beni di pertinenza del Collegio e compila annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- h) designa i Periti Agrari chiamati a far parte di commissioni presso pubbliche amministrazioni, enti od organizzazioni di carattere locale;
- i) designa i Periti Agrari chiamati a comporre, in rappresentanza della categoria, la commissione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale;
- l) dispone la convocazione dell'assemblea;
- m) stabilisce, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento del Collegio, una tassa per l'iscrizione nell'Albo o nell'elenco speciale; una tassa per il rilascio di certificati, tessere e pareri sulla liquidazione degli onorari, nonché, con l'osservanza del limite massimo previsto dall'art. 26, lettera g), un contributo annuale;
- n) sospende dall'Albo o dall'Elenco speciale, osservate per quanto applicabili le disposizioni relative al procedimento disciplinare, l'iscritto che non adempie al pagamento dei contributi dovuti al Consiglio del Collegio ed al Consiglio del Collegio nazionale;
- o) cura il perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti.

Per la riscossione dei contributi, dovuti ai sensi della legge istitutiva dagli iscritti all'albo, si applicano le norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette. I Consigli direttivi possono essere sciolti quando non siano in grado di funzionare regolarmente; il provvedimento viene disposto dal Ministro della Giustizia.

I collegi provinciali e/o interprovinciali dei periti agrari sono riuniti nel Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati, con sede in Roma.

La natura giuridica di ente pubblico non economico ha collocato il Collegio professionale nell'ambito di applicazione del d.lgs 165/2001 e di tutte le norme dirette e discendenti, comprese quelle sulla trasparenza e sull'anticorruzione, ma escludendo quanto attiene in materia di finanza pubblica e le specifiche misure di contenimento della spesa pubblica esentando gli ordini professionali in quanto non incidono sul bilancio dello Stato.

Infatti la Legge 30 ottobre 2013, n. 125 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni." prevede che se il collegio professionale è in equilibrio economico e finanziario, fermo restando l'adeguamento ai principi di contenimento e razionalizzazione, conferma l'esclusione dall'applicazione delle misure di cui alla "spending review".

Il DPR 137/2012 ha ulteriormente normato tutti i Collegi ed Ordini professionali regolamentando tematiche come la formazione e aggiornamento professionale degli iscritti, l'assicurazione professionale obbligatoria, la costituzione dei Consigli di disciplina ed altro.

Il Collegio non ha personale dipendente, ma due collaboratori che si occupano dell'area organizzativa individuata all'interno del sistema gestionale.

Presidente, Segretario e Tesoriere hanno poteri di spesa, di organizzazione del personale, strumentali e di controllo perché sono responsabili dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati delle due aree organizzative.

Di seguito è riportata una tabella, non esaustiva, delle attività di pertinenza dell'area:

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE / AMMINISTRATIVA/CONTABILE

1. Assistenza Organi Istituzionali
2. Preparazione riunioni Organi Collegiali
3. Verbali e delibere
4. Gestione delibere di spesa
5. Elaborazione e stesura bilancio preventivo
6. Elaborazione e stesura conto consuntivo
7. Controllo regolarità incassi
8. Rapporti banche ed uffici contabili
9. Rapporti fornitori, convenzioni
10. Studio documenti, atti parlamentari e normativa
11. Pubbliche relazioni
12. Rapporti con gli iscritti e circolari
13. Organizzazione, convegni, corsi agg.
24. Gestione testi di comunicazione istituzionale
25. Elaborazione e stesura relazioni
26. Agenda impegni e scadenario
27. Disbrigo corrispondenza (protocollo)
28. Archiviazione documentazione
29. Raccolta documentazione
30. Gestione sito web

STRUTTURA ECONOMICA E PATRIMONIALE DEL COLLEGIO

Il Collegio ha sede in FORLÌ, in CORSO DELLA REPUBBLICA, 93 ove si svolge l'attività istituzionale.

Il bilancio dell'ente, preventivo e consuntivo, è formulato così come prevede la normativa vigente.

Il bilancio è alimentato annualmente dalla contribuzione obbligatoria da parte degli Iscritti nell'Albo e nell'Elenco Speciale.

Il numero degli iscritti al 01/01/2024 è di **577** unità.

I principali processi amministrativi sono connessi alle attività politico-istituzionali di cui all'art.12 della l.434/68 e smi, e riguardano:

1. vigila sulla tutela del titolo di Perito Agrario e svolge le attività dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;
2. cura la tenuta dell'Albo e dell'elenco speciale provvedendo alle iscrizioni ed alle cancellazioni;
3. adotta i provvedimenti disciplinari;
4. provvede, su richiesta, alla liquidazione degli onorari in via amministrativa;
5. provvede all'amministrazione dei beni di pertinenza del Collegio e compila annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
6. designa i Periti Agrari chiamati a far parte di commissioni presso pubbliche amministrazioni, enti od organizzazioni di carattere locale e alla commissione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale;
7. convoca l'assemblea degli iscritti anche ai fini della elezione del Consiglio del Collegio e del Collegio dei Revisori dei Conti;

8. stabilisce una tassa per l'iscrizione nell'Albo, una tassa per il rilascio di certificati, tessere e pareri sulla liquidazione degli onorari, nonché il contributo annuale, differenziando la quota fra Esercenti e Non Esercenti, rispettando il limite massimo del contributo annuale stabilito dal Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei PAL ed approvato da Decreto del Ministero della Giustizia;
9. sospende dall'Albo o dall'Elenco speciale l'iscritto che non adempie al pagamento dei contributi dovuti;
10. cura il perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti.

I principali processi di tipo amministrativo-gestionale, contabile e contrattuale riguardano:

1. gli organi istituzionali del Collegio (spese per le adunanze del Consiglio e del Collegio dei revisori dei conti);
2. le prestazioni istituzionali (promozione della figura professionale del perito agrario, commissioni istituzionali, aggiornamento professionale e organizzazione eventi,);
3. uscite per i servizi di consulenza dei collaboratori;
4. uscite per funzionamento uffici (utenze, materiale di consumo, manutenzione delle apparecchiature, ecc.);
5. uscite per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi (consulenze);
6. uscite per l'acquisizione di beni di uso durevole e di immobilizzazione tecniche.

AREE DI RISCHIO.

Come riportato nella Delibera Anac 777/2021 le tre aree specifiche che possono essere identificate a rischio corruttivo sono quelle relative:

- a) alla formazione professionale continua;
- b) al rilascio di pareri di congruità;
- c) all'indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici.

Per la formazione professionale continua il Collegio si attiene strettamente al Regolamento della Formazione Continua del Perito Agrario e del Perito Agrario Laureato approvato dal Collegio Nazionale dei Periti Agrari e P.A.L.

Per il rilascio di pareri di congruità è facoltà del Consiglio Direttivo prendere in esame i documenti, verificarne la fondatezza ed emettere parere positivo o negativo.

Per l'indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici, dopo aver inviato una mail informativa a tutti gli iscritti, chiedendo la disponibilità di incarico, è facoltà del Consiglio Direttivo decidere sull'indicazione.

La ridotta dimensione del Collegio e la replica dei processi decisionali, amministrativi e gestionali che portano a stretto contatto tutti gli amministratori e consulenti, riducono sensibilmente i rischi e gli eventi di corruzione.

INCONFERIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ E CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI IN CASO DI PARTICOLARI ATTIVITÀ O INCARICHI PRECEDENTI

Il Collegio dà piena attuazione a quanto disposto dal d.lgs. n. 39 del 2013, recante disposizioni in merito alla inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni.

TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO

Tutte le misure di prevenzione del rischio sono immediatamente attuate laddove non richiedano l'adozione di un atto/documento o un loro adeguamento.

FORMAZIONE FINALIZZATA ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E ALLA TRASPARENZA

Il Collegio, al fine di amplificare la prevenzione della corruzione intende trasmettere a tutti i soggetti la corretta conoscenza delle norme, dei principi, delle regole e delle attività poste in essere per prevenire la corruzione tramite azioni anche formative coinvolgendo esperti di settore esterni che possano garantire una fattiva attività di prevenzione della corruzione.

Le azioni in tal senso poste in essere saranno oggetto di divulgazione tramite il sito istituzionale e circolari specifiche.

IL RESPONSABILE E I REFERENTI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

In applicazione della legge n. 190 del 2012, il Consiglio ha provveduto ad identificare il Responsabile di prevenzione della corruzione nella figura del Segretario che, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, svolge anche le funzioni di Responsabile per la trasparenza.

La nomina, vista la assenza di un ruolo dirigenziale amministrativo, è ricaduta sul Segretario che, possiede le competenze adeguate all'espletamento dell'incarico come richiesto dalle norme e tenuto conto che non è stato destinatario di provvedimenti giudiziari di condanna, né di provvedimenti disciplinari e che ha dato dimostrazione, nel tempo, di comportamento integerrimo.

11.ELENCO DEI REATI CONFIGURABILI

Si richiama all'attenzione di tutti i soggetti coinvolti nel piano che i principali reati contro la Pubblica Amministrazione sono disciplinati nel codice penale dall'art.317 al 328.